

PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

CIRCOLARE REGIONALE PER LA STAGIONE BALNEARE 2022

DECRETO LEGISLATIVO
N. 116 DEL 30 MAGGIO 2008

Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010 e del 19 aprile 2018



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

Circolare regionale per la gestione della qualità delle acque di balneazione per la stagione 2022. Attuazione della Direttiva 2006/7/CE del 15 febbraio 2006, del D.lgs. 30 maggio 2008, n.116 e del D.M. 30 marzo 2010 e s.m.i.

Sommario

1.	PREMESSA	2
	Problematiche connesse al Covid-19 Informazioni generali	2
2.	ESITI E CLASSIFICAZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2021	4
	2.1. Acque di balneazione aventi giudizio di qualità inferiore ad "eccellente"	6 6
3.	ELENCO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE E PROGRAMMA DI MONITORAGGIO 2022	8
;	3.1. Raggruppamento di acque di balneazione	8 10
4.	BALNEABILITÀ E MISURE DI GESTIONE	13
•	4.1. Superamento dei limiti e divieto temporaneo alla balneazione	14 16 17 18
5.	PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE	20
6.	MODIFICA DELLA LISTA DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE	21
7.	INFORMAZIONE AL PUBBLICO E COMUNICAZIONI	22
8.	ELENCO DEGLI ALLEGATI	24



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

1. PREMESSA

1.1. Problematiche connesse al Covid-19

Considerata la persistenza della diffusione del virus SARS-CoV-2 (noto come COVID-19), come già avvenuto negli anni 2020 e 2021, l'apertura della stagione balneare 2022 potrebbe ancora essere condizionata, soprattutto in termini di fruibilità delle aree di balneazione e degli spazi limitrofi o correlati, dalla necessità di garantire la sicurezza a tutti i fruitori ed agli operatori.

Rispetto a quanto indicato nel presente documento, sia la durata della stagione balneare che le modalità di fruizione delle acque di balneazione potrebbero essere soggette a misure sanitarie eccezionali, nazionali e regionali, eventualmente adottate per evitare rischi di contagio.

Pertanto, quanto contenuto nella presente Circolare è da intendersi subordinato ai provvedimenti, alle misure e ad ogni altra indicazione che dovesse essere adottata dagli organi di Governo centrale e dalla Amministrazione regionale.

In ogni caso, nell'adottare tutte le misure sanitarie eccezionali che verranno disposte, per evitare rischi di contagio nella popolazione, sarà garantito il massimo sforzo perché vengano rispettate tutte le norme in materia di balneazione, aventi anch'esse come finalità la tutela della salute pubblica.

A tal proposito è utile osservare che saranno disponibili, in tempo reale, le informazioni relative ad aggiornamenti normativi, eventuali superamenti dei limiti di norma rilevati dall'ARPAS, nonché le ordinanze di divieto alla balneazione emesse dai Sindaci dei Comuni interessati o altri provvedimenti prescrittivi, nella sezione "Monitoraggi" alla voce "Anno in corso" del sito regionale dedicato alla balneazione http://www.sardegnaambiente.it/balneazione.

1.2. Informazioni generali

La Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e recepita dallo Stato Italiano con D.lgs. n. 116/08 e s.m.i., stabilisce disposizioni in materia di monitoraggio, classificazione, gestione ed informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.

Il Decreto definisce le acque di balneazione come le "acque superficiali o parte di esse nelle quali l'autorità competente prevede che venga praticata la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione" ed impone che il punto di monitoraggio venga fissato all'interno dell'acqua di balneazione ed individuato ove si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio più elevato di inquinamento, sulla base del profilo delle acque di balneazione di cui all'art. 9 del medesimo Decreto.



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

Durante la stagione di balneazione devono essere applicate da tutti i soggetti competenti, ed in particolare dalla Regione, dai Comuni e dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS), tutte le disposizioni contenute nella Direttiva 2006/7/CE, nel D.lgs. 116/08 e nei Decreti del Ministero della Salute del 30 marzo 2010 e del 19 aprile 2018, nonché quelle contenute nella presente Circolare Regionale, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

La stagione balneare per la Regione Sardegna, ai fini della Direttiva 2006/7/CE e del D.Lgs 116/08, ha inizio in data 1 maggio e termina in data 30 settembre di ogni anno, ad eccezione delle due acque di balneazione del Comune di Villaputzu, presso la spiaggia di Murtas, per le quali la stagione ha inizio posticipato al 1 giugno, in conseguenza di quanto concordato in data 29.04.2016 tra tutti i soggetti istituzionali competenti e di quanto ratificato nel Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Ministero della Difesa e dalla Regione Autonoma della Sardegna in data 18.12.2017, a cui hanno fatto seguito gli atti integrativi sottoscritti nelle date del 11.02.2019 e del 09.02.2022.

La presente Circolare è disponibile nel **Portale Regionale della Balneazione**, consultabile e scaricabile all'indirizzo http://www.sardegnaambiente.it/balneazione.

Al termine di ogni stagione balneare, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.lgs. n. 116/08, la Regione Sardegna effettua la valutazione della qualità delle acque di balneazione, sulla base dei risultati delle analisi fornite dall'ARPAS, e la classificazione delle acque di balneazione, secondo i seguenti livelli di qualità:

- "scarsa",
- "sufficiente",
- "buona",
- "eccellente".

Gli esiti delle classificazioni sono resi noti con apposita Determinazione del Direttore del Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità (di seguito Servizio tutela e gestione delle risorse idriche o STGRI), trasmessa al Ministero della Salute, al Ministero della Transizione Ecologica ed ai diversi soggetti competenti (Sindaci, ARPAS, etc.).

Inoltre, la stessa è resa disponibile al pubblico attraverso il Portale Regionale della Balneazione all'indirizzo http://www.sardegnaambiente.it/balneazione.

1.3. I sistemi informativi utilizzati per il monitoraggio e la gestione delle acque di balneazione

In attuazione della Direttiva 2006/7/CE, del D.lgs. n. 116/08 e dei D.M. 30 marzo 2010 e 19 aprile 2018, la Regione Autonoma della Sardegna, attraverso il Servizio tutela e gestione delle risorse idriche (STGRI), ha predisposto il **Portale Regionale della Balneazione**, raggiungibile all'indirizzo



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

http://www.sardegnaambiente.it/balneazione, operativo dalla stagione balneare 2010, al fine di promuovere e divulgare con tempestività le informazioni riguardanti le acque di balneazione, così come previsto dagli art.14 e 15 del D.lgs. 116/08.

Ulteriori informazioni inerenti allo stato di qualità dei corpi idrici ai sensi del D.lgs. n. 152/06, sia interni che di transizione e marino-costieri, e sugli scarichi provenienti da impianti di depurazione di acque reflue urbane ed industriali, possono essere acquisite attraverso il Sistema Informativo CeDoc (Centro di Documentazione dei bacini idrografici), istituito ai sensi della L.R. n. 14/2000. Attraverso il CeDoc, raggiungibile all'indirizzo http://82.85.20.58/sardegna, è possibile consultare i dati di monitoraggio delle acque sia per la qualità ambientale che per la specifica destinazione d'uso. Per poter consultare la sezione cartografica è indispensabile utilizzare il browser Internet Explorer ed installare, al primo accesso, il plugin di MapGuide dell'Autodesk (tale procedura si avvia automaticamente).

Le informazioni sulle acque di balneazione sono inoltre rese disponibili dal Ministero della Salute attraverso il "Portale Acque", all'indirizzo http://www.portaleacque.salute.gov.it, nell'apposita sezione dedicata alle "Acque di balneazione" che ne consente la visualizzazione con i relativi punti di campionamento, gli esiti analitici, etc.

I risultati delle attività di campionamento, derivanti sia dalle analisi routinarie che da quelle eventualmente suppletive vengono trasmessi dall'ARPAS sia ai Sistemi Informativi Regionali che al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute, reso disponibile alle strutture preposte all'indirizzo https://nsis.sanita.it, nonché ai seguenti indirizzi PEC ed e-mail:

PEC

o pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

E-MAIL

- pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
- o info.balneazione@regione.sardegna.it

2. ESITI E CLASSIFICAZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2021

La valutazione della qualità delle acque di balneazione viene effettuata sulla base dei risultati analitici dei parametri microbiologici di cui all'Allegato I del D.lgs. n. 116/08 (*Escherichia coli* e Enterococchi intestinali), con la seguente modalità:

- in relazione a ciascuna acqua di balneazione;
- al termine della stagione balneare;
- attraverso l'elaborazione dei dati relativi alle ultime quattro stagioni;



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

secondo la procedura di cui all'Allegato 3 del D.lgs. 116/08.

Per la stagione balneare 2021 il monitoraggio ha interessato 663 acque di balneazione, con campionamenti distribuiti nel periodo compreso tra aprile e settembre (ad eccezione di due acque relative alla spiaggia Murtas, nel Comune di Villaputzu, nelle quali sono distribuiti da maggio a settembre). Gli esiti della classificazione dei giudizi di qualità, elaborati sulla base dei dati di tale monitoraggio, contenuti nella Determinazione prot. n. 12617 rep. n. 258 del 27.11.2021, sono sintetizzati nella seguente tabella:

Giudizio di qualità	n. di acque di balneazione
Non classificabili	1
Sufficiente	3
Scarsa	1
Buona	12
Eccellente	646
Totale	663

2.1. Acque di balneazione aventi giudizio di qualità inferiore ad "eccellente"

a. Elenco n. 12 acque di balneazione classificate di qualità "buona":

Comune	Codice Regionale	Codice Nazionale	Denominazione
ALGHERO	IT020090003003	B005SS	FERTILIA
BUGGERRU	IT020107001007	B214CA	100 M NORD FOCE FLUMINIMANNU
CAPOTERRA	IT020092011003	B069CA	TORRE DEGLI ULIVI
CASTELSARDO	IT020090023006	B222SS	ISOLA MOLINO
CASTELSARDO	IT020090023012	B292SS	LA MARINA
GOLFO ARANCI	IT020104011002	B071SS	III SPIAGGIA
GOLFO ARANCI	IT020104011012	B277SS	PRIMA SPIAGGIA
PALAU	IT020104020002	B051SS	PORTO RAFAEL
PALAU	IT020104020011	B155SS	SCIUMARA FOCE SURRAU
QUARTU SANT'ELENA	IT020092051011	B042CA	S. ANDREA - 3 STRADA
QUARTU SANT'ELENA	IT020092051022	B173CA	725 M A SUD FOCE RIO FOXI
SINISCOLA	IT020091085001	B036NU	FOCE CANALE VIVARELLI -150 m a Sud

b. Elenco n. 3 acque di balneazione classificate di qualità "sufficiente":

Comune	Codice Regionale	Codice Nazionale	Denominazione
PORTO TORRES	IT020090058006	B286SS	250 M OVEST SCARICO 92
ALGHERO	IT020090003021	B213SS	RISERVATO
ALGHERO	IT020090003001	B003SS	SAN GIOVANNI

c. Acqua di balneazione "non classificabile per insufficienza di campionamenti":



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

Comune	Codice Nazionale	Codice Regionale	Denominazione
ARBUS	IT020106001006	B134CA	TORRE DEI CORSARI

d. Acqua di balneazione classificata di qualità "Scarsa":

Comune	Codice Nazionale	Codice Regionale	Denominazione
PORTO TORRES	IT020090058004	B218SS	100 MT AD EST FOCE FIUME SANTO

Tale acqua di balneazione, avendo riportato nel 2021 lo stato di qualità scarsa, è da intendersi vietata alla balneazione per la stagione balneare 2022, quale misura di gestione ai sensi dell'art. 8 c.4 del D.lgs. n. 116/08.

Per tale motivo, il Sindaco del Comune di Porto Torres, prima dell'avvio della stagione balneare 2022, dovrà emettere una ordinanza di divieto alla balneazione per l'intera stagione balneare ed informare il pubblico secondo le modalità stabilite dalla norma (art. 15 del D.lgs. n. 116/08).

Si sottolinea, infine, che l'acqua di balneazione avente codice IT020090058004, denominata "100 mt ad Est foce Fiume Santo" nel Comune di Porto Torres, ha riportato per il dodicesimo anno consecutivo lo stato di "qualità scarsa". Per cui, in accordo con quanto previsto dall'art. 8, comma 4 lett. b), del D.lgs. n. 116/08, tale acqua potrebbe essere stralciata dall'elenco delle acque adibite alla balneazione e per essa potrebbe essere disposto un divieto permanente di balneazione.

2.2. Superamenti dei limiti previsti dall'All. A del D.M. 30 marzo 2010 nella stagione 2021

2.2.1. Inquinamento di breve durata (art. 2 comma 1 lett. d del D.lgs.116/08)

Durante la stagione balneare 2021 si sono verificati dei fenomeni riconducibili ad "inquinamento di breve durata" (fenomeni che non incidono sulla qualità delle acque per più di 72 ore dal momento della prima incidenza) nelle seguenti 11 acque di balneazione.

N	Comune	Codice Nazionale	Codice Regionale	Denominazione
1	BUDONI	IT020104009005	B027NU	PEDRA 'E CUPA
2	BUDONI	IT020104009006	B028NU	SPIAGGIA VILLAGGIO PORTO AINU
3	GOLFO ARANCI	IT020104011012	B277SS	PRIMA SPIAGGIA
4	GOLFO ARANCI	IT020104011002	B071SS	III SPIAGGIA
5	LA MADDALENA	IT020104012013	B169SS	PORTO PALMA
6	PALAU	IT020104020018	B259SS	LOC.TA' ISOLA CAVALLI
7	PALAU	IT020104020002	B051SS	PORTO RAFAEL
8	QUARTU SANT'ELENA	IT020092051014	B045CA	S'ORU E MARI



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

N	Comune	Codice Nazionale	Codice Regionale	Denominazione
9	SANTA TERESA GALLURA	IT020104022011	B140SS	CALA GRANDE
10	SINISCOLA	IT020091085006	B041NU	S'ENA 'E SA CHITTA - CENTRO SPIAGGIA
11	SORSO	IT020090069011	B219SS	LI NIBARI

2.2.2. Inquinamento di durata superiore alle 72 ore

Durante la stagione balneare 2021 si sono verificati superamenti dei valori limite previsti all'allegato A del Decreto 30 marzo 2010, aventi una durata superiore alle 72 ore, nelle 2 acque di seguito elencate:

Comune	Codice Nazionale	Codice Regionale	Denominazione
CASTELSARDO	IT020090023006	B222SS	ISOLA MOLINO
GOLFO ARANCI	IT020104011002	B071SS	III SPIAGGIA



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

3. ELENCO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE E PROGRAMMA DI MONITORAGGIO 2022

Il D.lgs. n. 116/08, all'art.4, prevede che le Regioni individuino e trasmettano al Ministero della Salute ed al Ministero della Transizione Ecologica, entro il 1° marzo di ogni anno:

- l'elenco delle acque di balneazione e i punti di monitoraggio;
- il programma di monitoraggio per la stagione balneare.

3.1. Raggruppamento di acque di balneazione

Al termine della stagione balneare 2014, su richiesta da parte della ASL n° 6 di Sanluri (nota prot. n. 3567 del 27.01.2014) ai sensi dell'art. 6 della Circolare Regionale 2014, ed a seguito di apposita riunione, tenutasi in data 20/10/2014 con i soggetti territorialmente competenti, il Servizio tutela e gestione delle risorse idriche ha avviato le attività di raggruppamento delle acque di balneazione, site nel Comune di Arbus, denominate Capo Pecora (B129CA), Su Pistoccu (B166CA) e Costa Verde S'Arcuentu (B131CA) con le acque di balneazione contigue. Le acque di balneazione di seguito elencate sono, pertanto, da intendersi raggruppate a decorrere dalla stagione balneare 2015.

Siti raggruppati a partire dal 2015	Acque di balneazione contigue identificate	
B129CA-Capo Pecora-IT020106001001	B164CA – Su Scivu - IT020106001009	
B166CA-Su Pistoccu-IT020106001011	B203CA – Portu de Maga - IT020106001013	
B131CA-Costa Verde S'Arcuentu-IT020106001003	B132CA–Costa Verde Spiaggia Centro-IT020106001004	

3.2. Individuazione dell'elenco delle acque di balneazione

Per la stagione balneare 2022, anche a seguito degli esiti della classificazione sullo stato di qualità delle acque di balneazione della stagione 2021, sono state individuate 663 acque di balneazione corrispondenti a circa 1'410 km di costa, nonché i relativi tratti (Allegato 1) e punti di campionamento (Allegato 7).

Sin dalla stagione balneare 2011, la definizione della linea di costa, delle "acque adibite alla balneazione", delle "acque non controllate" e di quelle "non adibite alla balneazione" (come di seguito definite) è stata aggiornata sulla base della cartografia tecnica regionale, attraverso la quale si è individuata una linea di costa lunga poco più di 2'200 km (escluse le isolette minori, aventi perimetro inferiore a 300 m, con le quali si arriverebbe a circa 2'250 km) e definiti i tratti omogenei di costa riconducibili alle seguenti tipologie:



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

Acque adibite alla balneazione - circa 1'410 km

- Allegato 1 Elenco delle Acque di Balneazione;
- o Allegato 2 Elenco dei tratti comunali delle Acque di Balneazione;

Acque non controllate - circa 334 km

 Allegato 3 - Acque non controllate: tratti di costa potenzialmente balneabili (perché privi di pressioni) ma non controllati perché difficilmente raggiungibili (costa a picco sul mare, isolette aventi perimetro maggiore o uguale a 300 m, etc.);

Acque non adibite alla balneazione - circa 455 km

Allegato 4:

- **Zona di riserva integrale**: zone A, "riserva integrale", delle Aree Marine Protette lunghezza 60,9 km;
- Aree di foce: tratti di costa prossimi a foci di corsi d'acqua e/o sbocchi a mare di altri
 corpi idrici, che, per le pressioni antropiche esistenti su questi ultimi, sono vietate alla
 balneazione lunghezza 40,9 km;
- Zone portuali: tratti di costa in corrispondenza delle aree portuali e prossimi a queste, in cui, sia per questioni igienico-sanitarie che per la sicurezza dei bagnanti (traffico di imbarcazioni), è vietata la balneazione lunghezza 182,1 km;
- Zone interdette per scarico: tratti di costa interdetti alla balneazione per motivi igienicosanitari, perché prossimi a punti di scarico a mare di impianti di trattamento di reflui, del tipo a cielo aperto, in condotta sottomarina, etc. – lunghezza 32,5 km;
- Zone interdette permanentemente per altri motivi: tratti di costa vietati alla balneazione per motivi diversi da quelli sopra elencati, e riconducibili alle tipologie "aree militari", "zone industriali", "aree pericolose per la presenza di frane", etc. lunghezza 164.4 km.

I tratti sopra richiamati possono essere consultati sia attraverso il portale regionale sulla balneazione che nella sezione cartografica del Sistema Informativo CeDoc più sopra descritto.

L'elenco delle acque di balneazione di cui all'Allegato 1 contiene, tra l'altro, per ciascuna di esse, le coordinate di inizio e termine dell'acqua di balneazione stessa. Poiché ciascuna acqua di balneazione può ricadere a cavallo di più ambiti amministrativi comunali, è stato elaborato un ulteriore documento



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

(Allegato 2) contenente il medesimo elenco delle acque di balneazione, in cui sono state identificate, per ciascuna di esse, le singole porzioni ricadenti in ciascun Comune.

3.3. Programma di Monitoraggio

Il programma di monitoraggio, da condurre secondo le specifiche previste dal D.lgs. n. 116/08, prevede il controllo dei parametri riportati nell'Allegato I dello stesso, attraverso un campionamento, definito dal calendario di monitoraggio, per ciascuna acqua di balneazione, per tutta la durata della stagione balneare che, per la Sardegna, in accordo con l'art. 2 del D.lgs. n. 116/08, ha inizio il 1° maggio e termina il 30 settembre, ad eccezione di due acque site nel Comune di Villaputzu, relative alla spiaggia Murtas, nelle quali ha inizio il 1° giugno.

In accordo con quanto contenuto nell'All. IV del citato D.lgs. n. 116/08, è previsto un campionamento da effettuare poco prima dell'inizio della stagione balneare.

I campionamenti pre-stagionali rientrano a tutti gli effetti nell'algoritmo di classificazione. Secondo recenti indicazioni ricevute dal Ministero della Salute, tali campionamenti, in caso di superamento dei limiti stabiliti dal D.M. 30 marzo 2010, potranno essere sostituiti da successivi campionamenti suppletivi, senza che per essi vengano applicate le limitazioni di cui all'art. 6 comma 5 del D.Lgs n. 116/08 (il superamento può non essere di breve durata e la sostituzione non rientra nel conteggio del numero massimo di sostituzioni effettuabili, descritto al successivo *Cap. 4.1.1.2. Inquinamento di breve durata*). Per le finalità connesse all'apertura alla balneazione ed ai fini della classificazione di fine stagione verrà utilizzato, pertanto, il campione prelevato più prossimo alla data di avvio della stagione balneare.

In attuazione di quanto riportato nel medesimo allegato, il programma di monitoraggio prevede, inoltre, che le date di prelievo siano distribuite nell'arco di tutta la stagione balneare e che l'intervallo tra le date di due prelievi consecutivi non superi la durata di un mese.

Il calendario dei prelievi è predisposto in maniera tale da rispettare l'intervallo massimo tra campionamenti successivi non superiore a 31 giorni per tutto il periodo di monitoraggio (semestre aprilesettembre). È altresì consentito un ritardo massimo di 4 giorni dalla data indicata in calendario.

Il soggetto preposto alle attività di redazione e di attuazione del programma di monitoraggio, come previsto dalla L.R. n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i., è l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS).

Il calendario dei prelievi per la stagione balneare 2022 (Allegato 5) è stato trasmesso dall'ARPAS al Ministero della Salute secondo le modalità ed i tempi previsti dalla norma.



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

I prelievi dovranno essere eseguiti secondo le modalità previste dall'Allegato D del Decreto attuativo 30 marzo 2010 e s.m.i.; non potranno essere effettuati in data antecedente a quella del calendario né potranno essere svolti con un ritardo di oltre 4 giorni dalla data prevista (art. 6 del D.lgs. 116/08).

In presenza di situazioni particolari, tali da rendere impossibile l'effettuazione dei prelievi entro i 4 giorni dalla data prevista (quali, ad esempio, avverse condizioni meteo marine), il campionamento dovrà avvenire il primo giorno utile, cessate le cause ostative. **Tale posticipazione dovrà essere sempre giustificata e supportata da idonea documentazione**, tempestivamente trasmessa tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi:

Ministero della Salute:

PEC

o <u>dgprev@postacert.sanita.it</u>

E-MAIL

o <u>fulvio.ferrara@iss.it</u>

Regione:

PEC

o <u>pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it</u>

E-MAIL

o info.balneazione@regione.sardegna.it

Sindaco del Comune interessato:

PEC

E-MAIL

Inoltre, nei casi in cui dovessero manifestarsi fenomeni di inquinamento tali da determinare o far presumere un rischio per la salute, le autorità competenti informate a riguardo (anche a seguito di segnalazione pervenuta da parte dei cittadini) dovranno:

- <u>avvisare tempestivamente le strutture sanitarie preposte, il Comune territorialmente competente e l'ARPAS (arpas@pec.arpa.sardegna.it);</u>
- <u>avvisare tempestivamente l'amministrazione regionale agli indirizzi PEC ed e-mail più sopra</u> richiamati;
- provvedere all'attuazione delle misure di gestione previste dall'art. 10 del D.lgs. n. 116/08, ivi compresa l'informazione al pubblico;
- apporre un divieto temporaneo di balneazione, se necessario.

In concomitanza con il campionamento dei parametri microbiologici, dovranno altresì essere rilevati, secondo le modalità dell'allegato D del Decreto attuativo 30 marzo 2010 e s.m.i., i seguenti parametri:

- temperatura dell'aria
- temperatura dell'acqua



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

- vento
- stato del mare
- corrente superficiale
- condizioni meteorologiche

Inoltre, anche al fine della definizione dei profili delle acque di balneazione, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 116/08 ed a tutela della salute pubblica, le autorità competenti, nell'ambito dell'attività di monitoraggio, e/o i soggetti interessati (ivi compresi anche i cittadini) sono tenuti a comunicare alla Regione - Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, all'ARPAS ed al Comune interessato, le informazioni di cui agli artt. 10, 11 e 12 del succitato Decreto e, in particolare:

- segnalazioni di proliferazione cianobatterica (si veda il paragrafo successivo);
- segnalazioni di proliferazione di macroalghe e fitoplancton Ostreopsis ovata (si veda il paragrafo successivo);
- segnalazioni di altri inquinanti, valutabili attraverso l'ispezione visiva, quali reflui e/o rifiuti liquidi in genere recapitanti a mare, residui bituminosi, vetro, plastica, gomma, ecc.

Le autorità competenti (e in particolare Comuni, ARPAS, Province, Gestore del Servizio idrico integrato, Autorità d'Ambito, etc.), ricevute le eventuali segnalazioni, sono tenute, ciascuna per quanto di propria competenza, all'adozione delle misure di gestione di cui agli articoli 10, 11 e 12 del D.lgs. 116/08 ed all'attuazione di quanto previsto dal D.M. 30 marzo 2010 e dal D.M. 19 aprile 2018.

3.3.1. Modifiche introdotte dal D.M. 19 aprile 2018 al D.M. 30 marzo 2010

Il Decreto del Ministero della Salute del 19 aprile 2018 introduce delle importanti modifiche al Decreto del 30 marzo 2010, le cui principali vengono di seguito sinteticamente richiamate:

- trasmissione al Ministero della Salute delle Ordinanze Sindacali di divieto e delle eventuali revoche da effettuarsi direttamente a carico dei Comuni, per via telematica, attraverso il Portale sopra citato;

I Comuni devono trasmettere per via telematica i provvedimenti di divieto e di eventuale revoca del divieto di balneazione non appena ricevuta la comunicazione dell'ARPAS, tramite una specifica funzionalità del Portale Acque del Ministero della Salute, secondo le modalità operative definite con provvedimento congiunto della Direzione Generale della prevenzione sanitaria e della Direzione Generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute, da pubblicare sul sito istituzionale del predetto Ministero.



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

adozione dei criteri di monitoraggio indicati nelle linee guida per fioriture algali e cianobatteri,
 pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità nei rapporti Istisan 14/19 e 14/20.

Qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica o di macroalghe, fitoplancton o fitobentos marino, l'ARPAS garantisce un monitoraggio adeguato per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute, secondo quanto di seguito riportato:

- Ostreopsis cf ovata: "linee guida per la gestione delle fioriture negli ambienti marino costieri in relazione a balneazione e altre attività ricreative", pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità nel rapporto Istisan n. 14/19 e successivi aggiornamenti, consultabili sul sito web http://www.iss.it;
- Cianobatteri: "linee guida per la gestione delle fioriture di cianobatteri nelle acque di balneazione", pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità nel rapporto Istisan n. 14/20 e successivi aggiornamenti, consultabili sul sito web http://www.iss.it;
- Monitoraggio ambientale: protocolli operativi realizzati dall'Istituto Superiore di Sanità per la
 protezione e la ricerca ambientale in collaborazione con le Agenzie regionali di protezione
 ambientale consultabili sul silo web http://www.isprambiente.it

Le informazioni ed i documenti di cui sopra sono resi disponibili e consultabili all'indirizzo web https://www.sardegnaambiente.it/balneazione/ alla voce "Normativa di riferimento e Cartellonistica" o direttamente al sequente link

https://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=1481&s=144442&v=2&c=8254&idsito=39.

Le strutture richiamate dovranno, a seguito delle segnalazioni di cui sopra, trasmettere tutte le informazioni anche alla Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, Servizio tutela e gestione delle risorse idriche ed informare il Sindaco del Comune interessato sui risultati ottenuti.

4. BALNEABILITÀ E MISURE DI GESTIONE

I D.M. 30 marzo 2010 e 19 aprile 2018 definiscono i criteri per determinare, nel corso della stagione balneare, i divieti di balneazione. In particolare il D.M. 30 marzo 2010 fissa, nell'Allegato A, i valori limite relativi ai parametri *Escherichia coli* ed Enterococchi intestinali mentre il D.M. 19 aprile 2018, attraverso le linee guida più sopra citate (rapporti Istisan 14/19 e 14/20) individua le *Fasi del piano di sorveglianza e le azioni da intraprendere nelle aree ad elevato e medio rischio di fioritura di Ostreopsis cf. ovata e di cianobatteri.*



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

La Regione Autonoma della Sardegna, attraverso l'ARPAS, provvede affinché il monitoraggio dei suddetti parametri venga effettuato secondo le procedure e le modalità previste dall'Allegato V del D.lgs. 116/2008 e dai decreti attuativi (D.M. 30 marzo 2010 e D.M. 19 aprile 2018).

Nel corso della stagione balneare devono essere effettuati i campionamenti secondo il calendario di monitoraggio (campionamenti routinari). Nei casi in cui dovessero presentarsi dei superamenti delle analisi routinarie o delle situazioni inaspettate (sulla base di evidenze e/o segnalazioni, anche da parte di terzi, ivi compresi i cittadini) che potenzialmente potrebbero mettere a rischio la salute dei bagnanti, dovranno essere effettuati dei sopralluoghi e dei campionamenti non previsti dal calendario di monitoraggio (campionamenti suppletivi) e, se ritenuto opportuno, anche su punti di prelievo non inclusi nella rete di monitoraggio (analisi fuori rete di monitoraggio), al fine di verificare la reale presenza e l'estensione del fenomeno.

4.1. Superamento dei limiti e divieto temporaneo alla balneazione

4.1.1. Limiti di cui all'Allegato A del D.M. 30 marzo 2010

Nel caso in cui si verifichi, durante la stagione balneare, il superamento dei limiti dei parametri microbiologici (Fuori Norma) di cui all'Allegato A del D.M. 30 marzo 2010, sia a seguito di campionamenti routinari che a seguito di campionamenti suppletivi, dovranno essere attivate le seguenti misure di gestione.

I. <u>Il Dipartimento dell'ARPAS</u>, competente per territorio interessato, inserisce tempestivamente i dati relativi al "Fuori Norma" nell'omonima sotto-sezione della sezione "Analisi" del NSIS, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Ministero. Contestualmente, il medesimo Dipartimento comunica formalmente il superamento dei limiti dei parametri microbiologici, tramite posta elettronica, al Comune (o ai Comuni, qualora l'acqua di balneazione ricada a cavallo di più Amministrazioni), alle strutture sanitarie territorialmente competenti, alla Regione ed al Ministero della Salute. Per tale comunicazione dovrà essere utilizzato il modello riportato nell'Allegato 6 o nell'Allegato 6b "Modello comunicazione Fuori Norma generico" (da utilizzare nei casi in cui non vi sia da emettere una ordinanza di divieto alla balneazione), avendo cura di indicare "le possibili cause che potrebbero aver determinato il superamento dei limiti di norma". L'invio delle comunicazioni inerenti i Fuori Norma ed i relativi rientri entro i limiti dovrà avvenire a prescindere dal fatto che l'area interessata sia già sottoposta o meno a divieto di balneazione.

Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere trasmesse al Ministero ed alla Regione attraverso posta elettronica ai seguenti indirizzi:



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

Ministero della Salute:

PEC

o dqprev@postacert.sanita.it

E-MAIL

o fulvio.ferrara@iss.it

Regione:

PEC

o pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

E-MAIL

- o pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
- o info.balneazione@regione.sardegna.it
- II. <u>II Sindaco del Comune interessato</u>, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.M. 30 marzo 2010 e del D.M. 19 aprile 2018, nel caso non risulti precedentemente chiusa alla balneazione, deve emettere un'ordinanza di divieto temporaneo alla balneazione per tutta l'area di pertinenza del punto di campionamento ricadente nell'ambito amministrativo di propria competenza ed informare, in maniera tempestiva, i bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 116/08. Tali Ordinanze dovranno essere trasmesse al Ministero, alla Regione ed all'ARPAS (secondo le modalità previste nella presente Circolare).
- III. <u>L'ARPAS</u> esegue i campionamenti di verifica ritenuti necessari per l'accertamento dell'eventuale persistenza dell'inquinamento o del rientro entro i limiti previsti dall'allegato A del D.M. 30 marzo 2010. Quindi valuta ed identifica le cause che hanno dato origine all'inquinamento e comunica sempre l'esito delle analisi al Comune, alla Regione ed al Ministero della Salute, secondo le modalità sopra riportate.

A seguito dell'accertamento potranno verificarsi i seguenti casi:

- nel caso in cui il campionamento di verifica di cui sopra dovesse dare esito favorevole, il Sindaco, a seguito della comunicazione ricevuta dall'ARPAS, provvederà ad emettere l'Ordinanza di revoca della chiusura temporanea dell'acqua di balneazione. Tale Ordinanza dovrà essere trasmessa al Ministero, alla Regione ed all'ARPAS, secondo le modalità previste nella presente Circolare;
- nel caso in cui il campionamento di verifica dovesse confermare l'esito sfavorevole, il provvedimento di chiusura temporanea NON potrà essere revocato, se non al primo esito favorevole di un campionamento suppletivo o routinario.



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

4.1.2. Inquinamento di breve durata

L'inquinamento sarà da ritenere di breve durata nel caso in cui il campionamento di verifica fosse effettuato entro le 72 ore dall'inizio del fenomeno inquinante o, nel caso l'inizio del fenomeno non fosse determinabile, entro le 72 ore dalla data del campionamento relativo al fuori norma. In tal caso, per le finalità di cui all'art. 6, comma 5 (ovvero l'eventuale sostituzione del campionamento routinario sfavorevole ai fini della classificazione della qualità delle acque), dovrà essere effettuato un ulteriore campionamento, secondo le modalità di cui all'allegato IV del D.lgs. n. 116/08, entro il 7° giorno successivo alla data del campionamento favorevole e tale campione sostituirà quello routinario sfavorevole.

Secondo quanto previsto dall'All. II del D.lgs. n. 116/08, il numero di campioni scartati a norma dell'articolo 6, comma 5, del citato D.lgs. n. 116/08, a causa dell'inquinamento di breve durata durante l'ultimo periodo di valutazione dovrà rappresentare non più del 15% del totale dei campioni previsti nel calendario di monitoraggio fissato per quel periodo.

Allo scopo di tutelare la salute pubblica, la procedura di sostituzione del campione routinario sfavorevole potrà essere effettuata, ai fini della classificazione, per una data acqua di balneazione, una sola volta nell'arco della medesima stagione balneare.

Non rientrano nella casistica descritta dal presente paragrafo i campionamenti pre-stagionali.

Prima dell'inizio della stagione balneare, i Comuni interessati da acque di balneazione su cui insiste un divieto stagionale alla balneazione (di norma per effetto degli esiti della classificazione nell'anno precedente), potranno inviare all'ARPAS ed all'ADIS una comunicazione avente ad oggetto la preliminare richiesta di campionamento suppletivo delle proprie acque interdette, ove fossero interessate, nell'arco della stagione balneare, da superamenti dei limiti di norma. A corredo della eventuale richiesta dovrà essere allegata apposita documentazione attestante le significative ripercussioni economiche negative connesse all'eventuale classificazione con giudizio scarso, nonché, se del caso, una descrizione delle misure di gestione messe in campo per la rimozione delle cause di inquinamento o di altre cause ostative alla balneazione. Ove ritenuto opportuno, sarà cura di ARPAS, sentita l'ADIS, provvedere nei casi opportuni ad eseguire i campionamenti suppletivi entro le 72 ed entro i 7 giorni successivi ai fini della sostituzione del campione routinario sfavorevole.



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

4.1.3. Proliferazione cianobatterica o di macroalghe, fitoplancton o fitobentos marino

In attuazione di quanto previsto all'art. 1 comma 1 del D.M. 19 aprile 2018, qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica o di macroalghe, fitoplancton o fitobentos marino, l'ARPAS provvede ad effettuare un monitoraggio adeguato per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute in accordo con quanto previsto dalle linee guida per l'*Ostreopsis cf ovata*¹, per i Cianobatteri² e dai protocolli operativi realizzati dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) in collaborazione con le Agenzie regionali di protezione ambientale consultabili sul sito web http://www.iss.it, nel portale regionale alla balneazione https://www.sardegnaambiente.it/balneazione/ alla voce "normativa di riferimento e cartellonistica" o direttamente al seguente link https://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=1481&s=144442&v=2&c=8254&idsito=39.

L'ARPAS dovrà, inoltre, garantire l'attuazione delle "Fasi del piano di sorveglianza e azioni da intraprendere nelle aree ad elevato e medio rischio di fioritura di *Ostreopsis cf. ovata* e cianobatteri" di cui alle citate linee guida.

4.2. Comunicazioni

Il Comune, in attuazione di quanto previsto dal D.M. 30 marzo 2010 e dal D.M. 19 aprile 2018 ed in accordo con quanto previsto dall'art. 15 del D.lgs. n. 116/08, non appena ricevuta comunicazione dalle strutture tecniche dell'ARPAS, predispone e trasmette i provvedimenti formali di divieto ed eventuale revoca al Ministero della Salute ed alla Regione, attraverso le seguenti modalità:

Ministero della Salute:

PORTALE ACQUE

Sistema Informativo NSIS (https://nsis.sanita.it)

PEC

o dqprev@postacert.sanita.it

E-MAIL

o fulvio.ferrara@iss.it

¹ "Ostreopsis cf ovata: linee guida per la gestione delle fioriture negli ambienti marino costieri in relazione a balneazione e altre attività ricreative", pubblicate dall'Istituto superiore di sanità nel rapporto Istisan n. 14/19 e successivi aggiornamenti, consultabili sul sito web http://www.iss.it.

² "Cianobatteri: linee guida per la gestione delle fioriture di cianobatteri nelle acque di balneazione", pubblicate dall'Istituto superiore di sanità nel rapporto Istisan n. 14/20 e successivi aggiornamenti, consultabili sul sito web http://www.iss.it.



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

Regione:

PEC

o <u>pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it</u>

E-MAIL

- o pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
- o info.balneazione@regione.sardegna.it

ARPAS:

o arpas@pec.arpa.sardegna.it

La medesima documentazione deve, inoltre, essere trasmessa anche alle strutture sanitarie territorialmente competenti. Nei richiamati provvedimenti devono essere indicate le ragioni del divieto.

Il Comune, inoltre, nei casi in cui dovessero manifestarsi fenomeni di inquinamento tali da determinare o far presumere un rischio per la salute (anche a seguito di informazione pervenuta da parte dei cittadini), dovrà provvedere all'attuazione delle misure di gestione previste dall'art. 10 del D.lgs. n. 116/08, ivi compresa l'informazione del pubblico e, se necessario, dovrà apporre un divieto temporaneo di balneazione.

Le autorità competenti, inoltre, provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora emergano situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti.

Tutti i provvedimenti sopra citati dovranno essere trasmessi secondo le modalità precedentemente richiamate.

4.2.1. Delimitazione dei divieti temporanei nel corso della stagione balneare

Nei casi di divieto temporaneo, previa emanazione di relativa Ordinanza Sindacale all'intera acqua di balneazione, l'ARPAS valuta l'opportunità di proporre al Servizio TGRI una limitazione del divieto ad un tratto dell'acqua di balneazione, attraverso una serie di campionamenti, nei giorni successivi alla manifestazione dell'evento inquinante, in punti di controllo significativi a distanza crescente dal punto di prelievo, per meglio delimitare, eventualmente, l'area interessata dal fenomeno inquinante.

A seguito del parere positivo del Servizio TGRI, l'ARPAS dovrà comunicare al Sindaco interessato gli esiti degli approfondimenti e proporre la modifica dell'ordinanza già emessa al fine di limitare l'area interdetta al tratto effettivamente interessato dal fenomeno inquinante.



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

A seguito della eventuale delimitazione dell'area da interdire, l'ARPAS deve analizzare le cause del superamento del valore limite, trasmettere apposita relazione al citato Servizio tutela e gestione delle risorse idriche che deve rivalutare la suddivisione o il raggruppamento dell'acqua di balneazione e la definizione dei relativi profili, secondo i criteri di cui al D.lgs. n. 116/08.

La serie di campionamenti effettuati per la eventuale delimitazione del tratto inquinato deve essere inserita dall'ARPAS nell'apposita sotto sezione "Analisi fuori rete di monitoraggio" del Sistema Informativo NSIS del Ministero della Salute.

4.3. Situazione anomala (art. 2 comma 1 punto G) D.lgs. n. 116/08

Nel caso in cui si verifichi una situazione anomala, definita dal D.lgs. 116/08 come "evento o serie di eventi con impatto sulla qualità delle acque di balneazione e il cui verificarsi è previsto in media non più di una volta ogni quattro anni", devono essere attivate le seguenti procedure:

- l'ARPAS segnala la situazione anomala rilevata al Comune e, per conoscenza, al Ministero della Salute, alla Regione ed alle strutture sanitarie territorialmente competenti. In maniera analoga provvede il Comune nel caso di situazioni anomale riscontrate per altre vie.
- il Comune informa i bagnanti, in maniera tempestiva (anche attraverso web o altri sistemi di comunicazione), sulla durata e sulle cause delle situazioni anomale, adottando, ove necessario, anche i provvedimenti di chiusura alla balneazione.
- il programma di monitoraggio può essere sospeso e ripreso alla fine della situazione anomala, prelevando nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti a causa della situazione medesima. Le eventuali sospensioni dei campionamenti da parte dell'ARPAS devono essere preventivamente concordate col Servizio tutela e gestione delle risorse idriche.
- l'ARPAS trasmette tempestivamente alla Regione l'informazione sulle eventuali situazioni anomale per le finalità inerenti alla compilazione della tabella 3 dell'Allegato F del Decreto 30 marzo 2010 e s.m.i.



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

5. PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

La Regione Autonoma della Sardegna predispone e aggiorna, ai sensi dell'art.9 del D.lgs. 116/08, i **Profili delle acque di balneazione**, e li trasmette al Ministero della Salute entro il termine previsto dalle norme. A tal fine sono state utilizzate le informazioni fisiche, geografiche e idrologiche sia delle acque di balneazione che delle acque superficiali afferenti, nonché le informazioni sulla presenza di fonti di inquinamento (pressioni) e sulle misure volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione, derivanti, tra l'altro, dai sistemi informativi sopra richiamati predisposti dal Servizio TGRI, anche in attuazione della Direttiva 2000/60/CE.

Le informazioni relative all'analisi delle pressioni, condotta in attuazione della Direttiva 2000/60/CE, sono contenute nel "Riesame e Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna" (disponibile all'indirizzo http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino) approvato con Deliberazione n. 2 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 11 febbraio 2022.

Il quadro conoscitivo relativo ai profili delle acque di balneazione viene completato attraverso il coinvolgimento dei Comuni ed il supporto delle Province e dell'ARPAS. Le amministrazioni Comunali provvedono, per quanto di propria competenza, al completamento delle informazioni necessarie per la redazione dei Profili delle Acque di Balneazione, attraverso le schede precompilate disponibili all'indirizzo internet ad accesso riservato http://82.85.20.38/profili, i cui contenuti sono consultabili attraverso i link riportati alla voce "Profili acque di balneazione" presente nella sezione "Programma di Monitoraggio" del portale regionale della balneazione http://www.sardegnaambiente.it/balneazione.

I Profili così predisposti vengono costantemente aggiornati dal Servizio tutela e gestione delle risorse idriche e, per le parti di competenza, dai Comuni interessati, anche a seguito di informazioni riguardanti le acque di balneazione che dovessero pervenire nell'arco della stagione balneare.



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

6. MODIFICA DELLA LISTA DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

Le Amministrazioni Comunali, l'ARPAS, ma anche i cittadini, sia direttamente che attraverso il dialogo con le amministrazioni stesse, che intendono proporre l'istituzione di una nuova acqua di balneazione o l'eliminazione/modifica di un'acqua di balneazione esistente, possono formulare delle proposte specificandone i motivi, inviando la richiesta al Servizio tutela e gestione delle risorse idriche ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

PEC

o pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

E-MAIL

- o pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
- o <u>info.balneazione@regione.sardegna.it</u>

Le eventuali proposte inerenti alla nuova istituzione, alla modifica e/o all'eliminazione di un'acqua di balneazione dall'elenco esistente, devono essere comunicate entro il 30 novembre di ogni anno al fine di permettere al Servizio tutela e gestione delle risorse idriche di effettuare delle valutazioni in merito. Il citato Servizio deve quindi valutare, sentiti gli organi centrali e di concerto con l'ARPAS e gli Enti locali territorialmente competenti, le fattibilità tecnico-economiche derivanti dalle modifiche proposte, al fine di aggiornare l'elenco delle acque di balneazione e predisporre il programma di monitoraggio per la stagione successiva.

Nelle acque di balneazione di nuova istituzione, ai fini della prima valutazione di qualità, ai sensi dell'art.7 del D.lgs. 116/08, devono essere effettuati 16 campionamenti rappresentativi del periodo aprile – settembre, nell'arco di una o più stagioni balneari consecutive.



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

7. INFORMAZIONE AL PUBBLICO E COMUNICAZIONI

Il D.lgs. n. 116/08, recependo le Direttive Comunitarie che prevedono l'accesso alle informazioni ambientali e la partecipazione del pubblico all'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale, contiene disposizioni precise sulle informazioni che devono essere fornite al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.

Tutte le autorità coinvolte in materia (tra le quali si citano il Ministero della Salute, la Regione, le Province, i Comuni, l'ARPAS, etc.), ciascuna per quanto di propria competenza, assicurano al pubblico la possibilità di partecipare attivamente anche alla definizione o revisione degli elenchi delle acque di balneazione attraverso suggerimenti, osservazioni o reclami.

Il Ministero della Salute fornisce le informazioni al pubblico attraverso l'attivazione del sito internet http://www.portaleacque.salute.gov.it, nel quale sono riportati, georeferenziati, i dati sulla qualità delle acque di balneazione trasmessi dalla Regione.

La Regione Autonoma della Sardegna, per quanto di propria competenza, fornisce le informazioni al pubblico tramite il portale appositamente realizzato, raggiungibile sia direttamente all'indirizzo http://www.sardegnaambiente.it/balneazione, sia attraverso il sito regionale dell'Ambiente, raggiungibile all'indirizzo http://www.sardegnaambiente.it col link al canale tematico "Balneazione".

Le informazioni sono inoltre disponibili attraverso il citato Sistema Informativo CeDoc, in cui sono visibili all'indirizzo http://82.85.20.58/sardegna, georeferenziate sulla base della Carta Tecnica Regionale, le informazioni principali inerenti alle acque di balneazione, i punti di campionamento, la qualità delle acque ed i certificati analitici relativi alle analisi di monitoraggio.

I Comuni, ai sensi dell'art.15 del D.lgs. n. 116/08, hanno un ruolo primario per quanto riguarda l'informazione al pubblico e, pertanto, devono mettere a disposizione, con tempestività, durante la stagione balneare, in punti facilmente accessibili e nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione (percorsi pedonali di accesso a spiaggia e mare, eventuale punto di informazione o ufficio turistico della spiaggia, accesso allo stabilimento balneare, etc.) le seguenti informazioni:

- elenco delle acque di balneazione di pertinenza
- durata della stagione balneare
- calendario di monitoraggio
- ubicazione del punto di prelievo
- classificazione preliminare di qualità



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

- eventuale divieto di balneazione temporaneo: cause e durata
- eventuali presenze di proliferazione algale attestate dalle strutture tecniche preposte al controllo
- risultati dei monitoraggi degli anni precedenti
- indicazioni delle fonti da cui reperire informazioni più dettagliate (sito Internet del Comune, della Regione, referenti locali, ecc.).

Tali informazioni devono essere contenute in **apposita cartellonistica** il cui formato, condiviso a livello nazionale, è reso disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna attraverso il citato portale della balneazione.

Sono, inoltre, di competenza comunale, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 116/08:

- a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio;
- b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
- c) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);
- d) l'apposizione di segnaletica che indichi i divieti di balneazione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione;
- e) la segnalazione di eventuali previsioni di inquinamento di breve durata, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione.

Per le finalità inerenti alle informazioni e alle comunicazioni di tempestivo intervento, i Comuni dovranno mantenere costantemente aggiornate la Regione (Servizio TGRI) e l'ARPAS, e ciò anche in merito ai nominativi dei referenti per le attività in oggetto, i relativi indirizzi e-mail e recapiti telefonici, verificando la correttezza delle informazioni inserite nei profili delle acque di balneazione sopra citati.



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

8. ELENCO DEGLI ALLEGATI

- Allegato 1 Elenco Acque di Balneazione
- Allegato 2 Elenco Acque di Balneazione Tratti Comunali
- Allegato 3 Elenco delle Acque non controllate
- Allegato 4 Elenco delle Acque non adibite
- Allegato 5 Calendario di monitoraggio
- Allegato 6 Modello comunicazione fuori norma e revoca
- Allegato 6b Modello comunicazione fuori norma generico
- Allegato 7 Elenco Punti di prelievo
- Allegato 8 Modello cartellonistica con informazioni base

La presente circolare sarà pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna e sul BURAS.

Direttore Generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico

Antonio Sanna

P.Signorile/Sett.Monit.Bil.ldr. M.T.Pintus/Resp.Sett.Monit.Bil.ldr. P.Botti/Dir.Serv.TGRI